



Polizia Locale di Castelli



PROVINCIA DI TERAMO
Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli
Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225
PEC: polizialocale.castelli@pec.it
MAIL: polizialocale.castelli@hotmail.com
PEC: comune.castelli@pec.it

Prot. R. G. n.0003256 del 06/07/2021

ORDINANZA N. 21

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI, DALLE ORE 07:00 ALLE 20:00 DEL 09/07/2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE il 09 luglio in occasione della ricorrenza del Santo Patrono protettore di Castelli, festività molto sentita dalla cittadinanza, l'Amministrazione Comunale ha interesse a valorizzare il centro Storico del Capoluogo, limitare l'accesso dei vicoli e, in previsione di un afflusso cospicuo di persone, consentire ai residenti, turisti e pedoni in genere, di circolare in sicurezza ed ammirare le bellezze del luogo;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il traffico nel Centro Storico del Capoluogo ed in particolare limitare l'accesso ai veicoli durante tutta la giornata del 09/07/2021, più precisamente dalle ore 07:00 alle ore 20:00;

DATO ATTO che sono state individuate le vie e le aree pubbliche del Centro Storico da regolamentare e sono quelle di seguito elencate:

VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABEI, VIA B. CELLI, VIA G. FUINA, VIA C. GENTILE,	PIAZZA ROMA, PIAZZA MARCONI
--	-----------------------------

RAVVISATA l'esigenza di garantire la circolazione pedonale in sicurezza mediante l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nelle aree e vie sopra citate;

TENUTO CONTO che al Centro Storico devono accedere, per ovvi motivi, i residenti e i proprietari degli immobili, oltre, ai titolari degli esercizi commerciali, i fornitori e tutti coloro che sono legittimati ad accedervi;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;

VISTO D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati, la regolamentazione della circolazione stradale nelle aree e vie del Centro Storico del Capoluogo nei fine settimana, come di seguito specificato:

- **Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli dalle ore 07:00 fino alle ore 20:00 del 09/07/2021 nelle zone di seguito elencate;**

VIE

AREE

VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABEI, VIA B. CELLI, VIA G. FUINA, VIA C. GENTILE,	PIAZZA ROMA, PIAZZA MARCONI
--	-----------------------------

L'accesso sarà consentito, in deroga a quanto sopra, esclusivamente dal personale della Polizia Locale operante in loco, per i seguenti motivi:

- per il carico e scarico merci,;
- il transito e la sosta dei veicoli in dotazione alle persone diversamente abili muniti di regolare contrassegno;
- il transito e la sosta temporanea ai mezzi dell'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti autorizzati della medesima per pubblica necessità;
- il transito ai mezzi di soccorso e ai mezzi in dotazione alle Forze dell'Ordine;
- la presente Ordinanza sarà trasmessa all'Area Tecnica per il posizionamento della segnaletica stradale a norma del vigente Cds, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente. Inoltre verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Forze di Polizia.

AVVERTE

- I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 16 dicembre 1992, n. 495.
- Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

DISPONE

- La pubblicità del provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelli (Te).

Il Sindaco
Rinaldo Seca

